

TI_GERICHTE 80.2018.291 vom 14. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2018.291

FR: TI_GERICHTE 80.2018.291 du 14 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 80.2018.291 del 14 novembre 2018

Regeste

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo di immobile destinato all'uso personale, reddito in natura e non reddito fittizio

Erwägungen

E. 2

Come visto, nella fattispecie in esame, il ricorrente (anche in rappresentanza della moglie), in primo luogo non contesta il calcolo del valore locativo della propria abitazione, bensì la sua imposizione. In secondo luogo, censura la mancata deduzione della pigione annuale versata per la locazione di un locale falegnameria/magazzino a _____.

E. 3

Quo all'imposizione del valore locativo

E. 3.1

Nella dichiarazione d'imposta dell'anno 2016, e meglio nella versione stampata elettronicamente il 28 dicembre 2017 alle ore 10:50, i coniugi RI 1 e _____ hanno indicato un valore locativo di fr. 15'760.– riguardo all'immobile di cui al mappale no. _____ del RFD di _____, da loro utilizzato come abitazione primaria e di cui è proprietaria la moglie (cfr. punto 5.1, p. 3; modulo 7, punto 3, p. 12). I contribuenti hanno inoltre inserito fr. 4'200.– quale reddito da attività indipendente accessoria del marito, fr. 16'476.– quale rendita AVS del marito, fr. 12'924.– quale rendita AVS della moglie, giungendo a un reddito complessivo di fr. 49'360.– (cfr. p. 3). Nel modulo 1 (dichiarazione d'imposta originale, da compilare a mano), i contribuenti hanno ricopiato i suddetti dati, ma accanto al valore locativo di fr. 15'760.– hanno aggiunto le seguenti note manoscritte: "falso reddito!", "Non può essere aggiunto come reddito! Perché non è un reddito!". Come reddito totale hanno indicato fr. 33'600.– ("tot. Fr. 33'600.–"), anziché fr. 49'360.–, tralasciando il valore locativo della propria abitazione primaria. Nell'ulteriore documentazione allegata alla dichiarazione d'imposta 2016, i contribuenti hanno nuovamente rilevato che il valore locativo di fr. 15'760.– sarebbe un "falso reddito", "perché è un reddito fittizio e non reale!". Hanno altresì sostenuto che il valore locativo non poteva essere considerato come reddito, stante anche la definizione della parola "reddito" fotocopiata da un dizionario italiano (cfr., al proposito, foglio 1 del "20.09.2017" e foglio 5, entrambi annessi alla dichiarazione d'imposta 2016). Sia in sede di reclamo, sia in questa sede, RI 1 sostiene la medesima tesi: a suo dire, il valore locativo sarebbe qualificabile come un falso reddito, come un'entrata che in realtà non esiste e come denaro invisibile e intoccabile, da non calcolare nelle entrate complessive. L'aggiunta del valore locativo al reddito danneggerebbe inoltre la loro situazione finanziaria, specialmente riguardo ai sussidi percepiti per la Cassa malati e alla relativa deduzione dei premi. Di diverso avviso

l'RS 1, secondo cui l'aggiunta del valore locativo al reddito complessivo degli insorgenti sarebbe conforme ai principi enunciati dalla LIFD e dalla LT. A ragione.

E. 3.2

Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD rispettivamente l'art. 7 cpv. 1 LAID in relazione con l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, di ugual tenore, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. A livello federale, dal 1° gennaio 1995, gli articoli 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 32 cpv. 2 e cpv. 4, 33 cpv. 1 lett. a e 34 lett. a e d LIFD costituiscono la base legale per l'imposizione del valore locativo dell'abitazione propria (la cosiddetta "Eigenmietwertbesteuerung"). Tali norme rispecchiano un solido principio dell'ordinamento fiscale secondo cui il valore locativo dell'immobile destinato all'uso personale è imponibile. Tale principio è anzitutto in stretta connessione con la facoltà di poter porre in deduzione gli interessi ipotecari e le spese di gestione e manutenzione ("Liegenschaftskosten"). L'imposizione del valore locativo dell'abitazione propria costituisce inoltre un corollario di un altrettanto solido principio, secondo il quale i canoni di locazione non sono deducibili, in quanto sono inglobati nei costi della vita privata, un ambito fiscalmente irrilevante (Locher, Beiträge zur Methodik und zum System des schweizerischen Steuerrechts, Berna 2014, p. 334 e 335). L'imposizione del valore locativo dell'immobile destinato all'uso personale trova applicazione anche a livello cantonale, in virtù della LAID e delle norme cantonali (Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 16 ad art. 21 LIFD, p. 545).

E. 3.3

Il Tribunale federale ha già più volte stabilito che il valore locativo dell'immobile destinato all'uso personale non rappresenta un introito fittizio, bensì un reddito reale in natura (decisione TF n. 2C_5/2007 del 21 giugno 2007 consid. 2.3; decisione TF n. A.254/1996 del 13 febbraio 1998 consid. 2b, in ASA 67, p. 713; decisione TF n. 2A.126/1992 del 19 febbraio 1993 consid. 2a, in ASA 63, p. 157 e riferimenti). In una recente decisione del 12 gennaio 2017 (n. 2C_519/2015 che corrisponde alla DTF 143 I 137), l'Alta Corte ha altresì evidenziato e confermato che l'imposizione del valore locativo dell'abitazione propria si fonda sul principio dell'uguaglianza fiscale, come sancito dagli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. Secondo le disposizioni legali in vigore in Svizzera, le persone che abitano in un immobile di loro proprietà possono dedurre una considerevole parte delle spese ivi connesse (interessi ipotecari, spese di mantenimento, ecc.). Una simile deduzione non viene però concessa ai locatari nonostante questi ultimi debbano versare una pigione per l'ente locato, sobbarcandosi delle spese rispettivamente partecipando al finanziamento (DTF 143 I 137 consid. 3.2.; DTF 123 II 9 consid. 3; DTF 112 Ia 240 consid. 3c). Senza l'imposizione del valore locativo dell'abitazione propria, l'inquilino avente le stesse entrate e deduzioni, verrebbe tassato con un reddito fiscale maggiore rispetto a una persona che vive in un immobile di sua proprietà (DTF 143 I 137 consid. 3.2.; DTF 131 I 377 consid. 2.1.). L'abolizione integrale e indistinta dell'imposizione del valore locativo senza provvedimenti compensativi avvantaggerebbe in modo tale i proprietari che vivono in un immobile di loro proprietà rispetto ad altri contribuenti con la stessa capacità finanziaria da non essere più compatibile con gli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. (DTF 143 I 137 consid. 3.2.; DTF 131 I 377 consid. 2.1.; DTF 124 I 145 consid. 4a; DTF 123 II 9 consid. 3; DTF 112 Ia 240 consid.

5a).

E. 3.4

Come visto, il valore locativo di un immobile destinato all'uso personale – nel caso in esame la casa unifamiliare di cui al mappale no. _____ del RFD di _____ di proprietà della moglie e utilizzata dai contribuenti come abitazione primaria – è imponibile e si fonda su una base legale, sia a livello federale, sia a livello cantonale, in particolare sugli art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID in relazione con l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, così come sul principio dell'uguaglianza fiscale (art. 8 cpv. 1 e 127 Cost.), come peraltro confermato recentemente dall'Alta Corte. Va inoltre tenuto presente che, come detto, secondo il Tribunale federale il valore locativo rappresenta un reddito reale in natura, e non un introito fittizio. In queste circostanze, l'imposizione del valore locativo dell'abitazione in questione da parte dell'RS 1 è giuridicamente corretta e condivisibile, e ciò indipendentemente dalla situazione finanziaria dei contribuenti. Ne discende che l'argomentazione di RI 1 secondo cui l'imposizione del valore locativo rappresenterebbe in particolare un falso reddito, un'entrata irreal/inesistente è e resta un'affermazione di parte. La sua richiesta di non imporre il valore locativo non può dunque essere accolta.

E. 4

Quo alla censura della mancata deduzione della pigione annuale

E. 4.1

L'insorgente lamenta dipoi la mancata deduzione della pigione annuale dell'ammontare di fr. 12'600.– per la locazione di un magazzino/locale falegneria. Dalla dichiarazione d'imposta 2016, non emerge alcuna richiesta di deduzione per la pigione annuale versata per un ente locato dell'ammontare di fr. 12'600.–. Nella documentazione ivi annessa i contribuenti hanno prodotto una lista delle spese generali, da cui risulta l'importo complessivo di fr. 12'600.–, suddiviso in dodici rate mensili di fr. 1'050.– cadauna per " _____ " e la seguente spiegazione: "Fino a quando non sarò riuscito a vendere l'attrezzatura, macchinari e materiali; l'affitto del magazzino, è da considerare un costo per deposito falegneria anche se viene usato per lavori privati per casa nostra! Ognitanto!". Nella decisione di tassazione del 17 gennaio 2018, tale somma non è stata presa in considerazione dall'autorità fiscale, proprio perché non è stata postulata in deduzione nella dichiarazione d'imposta. In sede di reclamo, RI 1 lamenta che detto importo non è stato posto in deduzione dall'autorità fiscale, sostenendo in particolare che egli è costretto a versare detta somma quale pigione per la locazione del "locale falegneria" fino a quando non avrà "trovato un falegname che ritira il tutto", nonostante egli da un po' di tempo e per motivi di salute, non svolgerebbe più alcuna attività lavorativa ("anche se da un po' non produco più"). Nella decisione qui impugnata, l'RS 1 ha negato la postulata deduzione, considerato come il versamento di tale importo a titolo di locazione per il magazzino di _____ non sarebbe in connessione con un reddito di attività lucrativa, stante che "viene usato per lavori privati per casa nostra!". L'autorità fiscale evidenzia che RI 1 ha svolto, in passato, la sua attività professionale di falegname presso locali da lui affittati a _____. Ha tuttavia negato la deduzione del suddetto importo, considerato come detta attività sarebbe terminata e di conseguenza "l'affitto è considerato di natura privata". Il ricorrente sostiene di vedersi costretto "a pagare sino a quando non avrò trovato un giovane falegname che possa continuare la creatività con il mio laboratorio...".

E. 4.2

In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate (art. 27 cpv. 1 LIFD; art. 10 cpv. 1 LAID; art. 26 cpv. 1 LT). Fra le spese per il conseguimento del reddito deducibili rientrano anche le spese per la locazione, nella misura in cui si tratti di spese aziendali e professionali giustificate (cfr. p. es. la sentenza del TF n. 2C_374/2014 del 30 luglio 2015 consid. 2.2). Se si tratti di una spesa giustificata fiscalmente è una questione che deve essere verificata nel singolo caso. Delle spese si considerano giustificate commercialmente, quando economicamente presentano una relazione diretta e immediata (organica) con il reddito conseguito (sentenza del TF n. 2C_374/2014 cit., consid. 2.2.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

E. 4.3

Questa Corte – alla luce di quanto sopra esposto – non può far altro che confermare la tesi sostenuta dall’ autorità fiscale. È pacifico e incontestato che RI 1 abbia cessato la propria attività lavorativa di falegname. Di conseguenza, il canone di locazione annuale di fr. 12'600.– da lui versato per il magazzino di _____ non può avere alcun legame con un reddito da attività lucrativa. Lo stesso ricorrente riconosce di utilizzare (a volte) il magazzino a scopi privati. Neppure il fatto che RI 1 sia apparentemente alla ricerca di un potenziale acquirente per "un impianto di falegnameria per lavori artigianali, con vario materiale utile per chi ha la destrezza e la creat(t)ività, e soprattutto la voglia di fare" può giustificare la deduzione del canone di locazione in questione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’ attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 2 LIFD; art. 17 cpv. 2 LT). Avendo cessato l’ attività lucrativa indipendente, non si vede come l’ insorgente possa ancora avere beni commerciali. In ogni caso, non ha dichiarato alcun attivo commerciale ma unicamente beni privati. In queste circostanze, si deve ritenere che eventuali beni, ancora depositati nel magazzino preso in locazione, rientrino nella sua sostanza privata.

E. 5

Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. Il gravame è irricevibile per l’ IFD ed è respinto per l’ IC. La tassa di giustizia e le spese processuali, contenute al minimo stante la sua situazione finanziaria, sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Il ricorso in materia di IFD è irricevibile . 1.2. Il ricorso in materia di IC è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presenten Copia per conoscenza: - municipio di per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’ appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.